

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" – AZIONI 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.9

**IMPEGNI, INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI
ED ESCLUSIONI DAI PAGAMENTI**

INDICE

AZIONE 214.3.1
INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO: APPORTO DI AMMENDANTI COMPOSTATI

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

- I.I. Requisiti di ammissibilità
- I.II Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità
- I.III Riduzioni di premio per inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

- II.I Impegni documentali:
 - fertilizzazione
 - comunicazioni agli Enti delegati
- II.II Inadempienze relative agli impegni documentali
- II.III Riduzioni di premio per inadempienze documentali

III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

- III.I Impegni tecnici:
 - apporto di ammendante compostato
 - lavorazioni del terreno
- III.II Inadempienze relative agli impegni tecnici
- III.III Riduzioni di premio per inadempienze tecniche

AZIONE 214.3.2
INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO: APPORTO DI LETAME/MATRICI PALABILI

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

- I.I. Requisiti di ammissibilità
- I.II Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità
- I.III Riduzioni di premio per inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

- II.I Impegni documentali:
 - fertilizzazione
 - comunicazioni agli Enti delegati
- II.II Inadempienze relative agli impegni documentali
- II.III Riduzioni di premio per inadempienze documentali

III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

- III.I Impegni tecnici:
 - apporto di ammendante compostato
 - lavorazioni del terreno
- III.II Inadempienze relative agli impegni tecnici
- III.III Riduzioni di premio per inadempienze tecniche

AZIONE 214.4
CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

- I.I. Requisiti di ammissibilità
- I.II Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità
- I.III Riduzioni di premio per inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

- II.I Impegni documentali relative alla fertilizzazione
- II.II Inadempienze documentali riguardanti la fertilizzazione
- II.III Riduzioni di premio per inadempienze documentali

III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

- III.I Impegni tecnici:
 - conversione di seminativi in foraggere permanenti
 - fertilizzazione
 - divieto di trattamenti fitosanitari
- III.II Inadempienze relative agli impegni tecnici
- III.III Riduzioni di premio per inadempienze tecniche

AZIONE 214.6/1
SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

- I.I. Requisiti di ammissibilità
- I.II Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità
- I.III Riduzioni di premio per inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

- II.I Impegni documentali riguardanti monticazione e demonticazione
- II.II Inadempienze documentali riguardanti monticazione e demonticazione
- II.III Esclusioni per inadempienze documentali

III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

- III.I Impegni tecnici:
 - pascolamento turnato
 - norme di gestione del pascolo
 - carico di bestiame
 - periodo di pascolamento
 - norme di concimazione e trattamenti di difesa
 - mantenimento superfici a pascolo
 - conduzione degli animali al pascolo
- III.II Inadempienze relative agli impegni tecnici
- III.III Riduzioni di premio ed esclusioni per inadempienze tecniche

AZIONE 214.9
INTERVENTI PER LA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

- I.I. Requisiti di ammissibilità
- I.II Inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità
- I.III Riduzioni di premio per inadempienze relative ai requisiti di ammissibilità

II. INTERVENTO: SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE

II.I Impegno di sospensione anticipata delle asciutte

II.II Inadempienze relative alla sospensione anticipata delle asciutte

II.III Riduzioni di premio per inadempienze relative alla sospensione anticipata delle asciutte

III. INTERVENTO: MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE

II.I Impegno di mantenimento di solchi allagati durante le asciutte

II.II Inadempienze relative al mantenimento di solchi allagati durante le asciutte

II.III Riduzioni di premio per inadempienze relative al mantenimento di solchi allagati durante le asciutte

LEGENDA

Le **ESCLUSIONI** dal pagamento per l'ambito indicato, cioè coltura o azione, sono indicate con le sigle:

E1 nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR riferibili all'art. 14 commi 1 e 3 del D.M. 30125 del 22/12/2009;

E2 nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR per violazioni riguardanti un impegno di *baseline* direttamente collegabile a un impegno agroambientale che disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione;

E3 nel caso di esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR e in quello successivo per violazioni sufficientemente gravi da essere individuate come commesse deliberatamente (D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 16 commi 1 e 3 e art. 23, comma 1, quarto trattino).

Le **TIPOLOGIE DI CONTROLLO** sono indicate con le sigle:

D per verifiche documentali;

A per verifiche compiute in azienda, escluse quelle documentali.

Ove non diversamente specificato, le inadempienze sono verificate mediante *Tipologia di controllo*: D,A (eventuale).

AZIONE 214.3
INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO
214.3. 1 - APPORTO DI AMMENDANTI COMPOSTATI

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

I.I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'(1)

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinenti di condizionalità (baseline)
<p>1. I terreni oggetto di impegno devono ricadere in aree a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico, così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli.</p> <p>2. Le aziende non ricadenti nelle aree sopra indicate devono dimostrare, mediante opportuna documentazione analitica, che la percentuale di carbonio organico dei terreni oggetto di impegno è conforme a quanto specificato nel bando.</p>	<p>L'applicazione delle condizioni di ammissibilità è finalizzata ad incrementare il contenuto di carbonio organico nei terreni ove tale intervento risulta più necessario.</p>	<p>In riferimento a questi requisiti dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009</p>
<p>3. Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, il modello cartaceo deve essere presentato all'Ente delegato entro il termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i></p> <p>4. Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, la notifica delle eventuali modifiche alla domanda deve essere presentata all'Ente delegato entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del Reg. CE n. 796/2004. <i>Tipologia di controllo: D</i></p>	<p>Garantire che le domande e i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti efficaci controlli</p>	

(1) Rappresentano le condizioni la cui assenza determina l'impossibilità a concedere l'aiuto. Si specificano soltanto i requisiti per i quali il sistema informativo di gestione delle domande non esercita una verifica automatica con l'esclusione in caso di assenza dei requisiti.

I.II. INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I.II.I ASSENZA DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTO

Descrizione dell'inadempienza e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
<p>a) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione del modello cartaceo con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i></p> <p>b) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda con ritardo superiore a 25 giorni di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale (cioè dopo la data entro cui è ammessa la presentazione tardiva delle domande). (1) <i>Tipologia di controllo: D</i></p>	<p>Reg. CE 1975/2006, art. 7; Reg. CE 796/2004 art. 21.</p>
<p>c) Per terreni non ricadenti nelle aree classificate a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico, così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli, mancanza di opportuna documentazione analitica attestante un contenuto percentuale di carbonio organico conforme a quanto specificato nel Bando. (2) <i>(la documentazione deve essere prodotta dall'azienda in seguito alla fase istruttoria degli Enti delegati.)</i> <i>Tipologia di controllo: D</i></p>	<p>PSR 2007-2013, azione 214.3.1</p>

(1) L'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda il pagamento relativo alla comunicazione di modifica, per cui è considerato per l'ammissibilità il pagamento concedibile in base alla domanda originaria.

(2) L'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda i terreni interessati dall'inadempienza.

I.II.II INADEMPIENZE CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della penalizzazione
<p>a) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione del modello cartaceo con ritardo <u>non</u> superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i></p> <p>b) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2 del reg. CE n.796/2004 per la notifica delle modifiche, ma non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande. <i>Tipologia di controllo: D</i></p>	<p>Reg. CE 1975/2006, art. 7; Reg. CE 796/2004 art. 21.</p>

I.III. RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera azione, una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.

II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

II.I IMPEGNI DOCUMENTALI

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>)
-------------	--	--

II.I.I. IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE (1)

<p>1. Registrare gli apporti di ammendante compostato e degli altri fertilizzanti entro 30 giorni da ciascuna operazione.</p> <p>2. Conservare la documentazione di acquisto, disponibilità o trasporto delle matrici di sostanza organica e la documentazione di acquisto degli altri fertilizzanti. (1)</p> <p>3. Redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche.</p>	<p>Gli impegni documentali sono finalizzati a verificare il rispetto degli impegni tecnici; gli obiettivi di azione collegati a questi ultimi sono indicati nella specifica sezione del presente documento.</p>	<p>In riferimento a questi impegni dell'azione non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009.</p> <p>Infatti, la seguente normativa:</p> <p>a) Reg. Regionale n. 10/R del 29.10.2007, All. III (per quanto riguarda le aziende non ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola – ZVN);</p> <p>b) Atto A4 (Dir. N. 91/676/CEE), e Reg. Regionale n. 10/R del 29.10.2007, All. II (per quanto riguarda le aziende ricadenti in ZVN),</p> <p>non comprende impegni collegabili a impegni dell'azione che disciplinino in senso più restrittivo le medesime operazioni.</p>
<p>(1) <i>La documentazione di acquisto/disponibilità/trasporto dei fertilizzanti, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario entro il termine di 10 giorni.</i></p> <p><i>In assenza di adeguata documentazione l'apporto dichiarato delle matrici di sostanza organica non viene conteggiato.</i></p> <p><i>Ai fini del raggiungimento della quantità minima di azoto apportato con matrici organiche di pregio, non sono conteggiate le matrici non pregiate come i liquami zootecnici e i fanghi di depurazione ai sensi del D. lgs 99/92.</i></p>		

II.I.II IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

<p>1. Comunicare all'Ente delegato le particelle che si intendono sostituire, in cui non è possibile distribuire l'ammendante compostato, e le particelle che le sostituiscono.</p>	<p>La comunicazione relativa alle particelle sostituite consente all'Ente delegato di programmare eventuali controlli.</p>	<p>In riferimento a questo impegno dell'azione non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009.</p>
---	--	---

II.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI DOCUMENTALI

II.II.I INADEMPIENZE DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

Descrizione delle inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
--------------------------------	--

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dalla/e **COLTURA/E** interessata/e dalle inadempienze

<p>a) Mancata registrazione di una fertilizzazione (inclusi gli apporti di ammendante compostato) entro 30 giorni dall'operazione.</p> <p>b) Per l'ammendante compostato si rileva una discordanza, dovuta a errori di registrazione, tra le registrazioni di impiego e la documentazione relativa all'acquisto/trasporto.</p> <p>c) Per un fertilizzante minerale si rileva una discordanza, dovuta a errori di registrazione, tra le registrazioni di impiego e le risultanze dei controlli sul magazzino e sulla documentazione di acquisto.</p> <p>d) Incompletezza del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2;</p> <p>D.M. n. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>
--	---

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dalla/e **COLTURA/E** interessata/e dalle inadempienze

<p>a) Assenza totale delle registrazioni delle operazioni di fertilizzazione per una o più colture che rappresentano non più del 15% della superficie soggetta ad impegno;</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto dei fertilizzanti (fatture, ricevute ecc.), per una o più colture che rappresentano non più del 15% della superficie soggetta ad impegno.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2;</p> <p>D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
--	---

Il rilievo della seguente inaempienza comporta **ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'**AZIONE**:

<p>a) Assenza totale delle registrazioni delle operazioni di fertilizzazione per una o più colture che rappresentano da più del 15% e fino al 25% della superficie soggetta ad impegno;</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto dei fertilizzanti (fatture, ricevute ecc.), per una o più colture che rappresentano da più del 15% e fino al 25% dei terreni soggetti ad impegno</p> <p>c) Mancanza del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2;</p> <p>D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
--	---

<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 3) nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'AZIONE <i>in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.</i> LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</p>	
<p>a) Assenza totale delle registrazioni delle operazioni di fertilizzazione per una o più colture che rappresentano da più del 25% della superficie soggetta ad impegno;</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto dei fertilizzanti (fatture, ricevute ecc.), per una o più colture che rappresentano da più del 25% dei terreni soggetti ad impegno</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 16, comma 3 e art.23 comma 1, secondo trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)</p>

II.II.II INADEMPIENZE RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

Descrizione delle inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
--------------------------------	--

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la **superficie** costituita dai terreni che dovrebbero essere sostituiti e relativamente ai quali manca la comunicazione delle particelle sostituenti.

<p>I terreni delle particelle sostituenti per le quali manca la comunicazione all'Ente delegato risultano a basso o moderatamente basso contenuto di sostanza organica (sulla base della carta tecnica regionale o di specifiche analisi).</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>
--	---

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la **superficie** costituita dai terreni che dovrebbero essere sostituiti e relativamente ai quali manca la comunicazione delle particelle sostituenti.

<p>I terreni delle particelle sostituenti per le quali manca la comunicazione all'Ente delegato risultano ad alto o mediamente alto contenuto di sostanza organica (sulla base della carta tecnica regionale o di specifiche analisi).</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
--	--

II.III. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DOCUMENTALI

II.III.I. RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI L' APPORTO DI AMMENDANTE COMPOSTATO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

GRAVITA': IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO LA CONTROLLABILITA' DEGLI IMPEGNI; E' VALUTATA IN TERMINI DI NUMERO DI SITUAZIONI NON CONFORMI:

LIVELLO DI GRAVITA'	N° DI VIOLAZIONI
BASSA	•Da 1 a 3 violazioni non riguardanti l'inadempienza "Incompletezza del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno" (in quanto per quest'ultima inadempienza si prevede la classe di violazione MEDIA).
MEDIA	a) 4 o 5 violazioni non riguardanti l'inadempienza indicata al punto b) oppure: b) <i>incompletezza</i> del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno.
ALTA	•a) più di 5 violazioni non riguardanti l'inadempienza indicata al punto b) oppure: b) <i>manca</i> del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno.

ENTITA' IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, VALUTATA COME INCIDENZA PERCENTUALE SULLA SOI DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, NONCHE' COME SUPERFICIE ASSOLUTA DELLA COLTURA INTERESSATA.

Superficie della/e coltura/e interessata/e dalle violazioni (ha):	% della superficie della/e coltura/e interessata/e dalle violazioni rispetto alla superficie oggetto di impegno:		
	fino a 1/3	da >1/3 a 2/3	oltre 2/3
da più di 2 ha fino a 4 ha	B	M	A
da più di 4 ha fino a 8 ha	M	A	A
più di 8 ha	A	A	A

DURATA: MEDIA

II.III.II. RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
I terreni delle particelle sostituenti per le quali manca la comunicazione all'Ente delegato risultano a basso o moderatamente basso contenuto di sostanza organica (sulla base della carta tecnica regionale o di specifiche analisi).	MEDIA	BASSA: se l'incidenza delle particelle sostituenti per cui manca la comunicazione all'Ente delegato non supera il 25% della superficie oggetto di impegno. MEDIA: se l'incidenza di cui sopra è > 25% e ≤ 50%. ALTA: se l'incidenza di cui sopra supera il 50%.	come GRAVITA'

III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

III.I IMPEGNI TECNICI

III.I.I IMPEGNI RIGUARDANTI L'APPORTO DI AMMENDANTE COMPOSTATO (1)

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
Apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante da ammendanti compostati di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 29.04.2006 n. 217 (specificati nel bando) in una quantità media annua di almeno 3 t. di sostanza secca per ettaro (1).	Mediante l'apporto di, ammendante compostato, aumentare il carbonio organico presente nel suolo.	In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. 30125 del 22/12/2009.

(1) *In assenza di adeguata documentazione l'apporto dichiarato non viene conteggiato. Ai fini del raggiungimento della quantità minima di azoto apportato con l'ammendante compostato, non sono conteggiate le matrici non pregiate come i liquami zootecnici e i fanghi di depurazione ai sensi del D. lgs 99/92.*

III.I.II IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
La profondità di lavorazione del terreno non deve superare i 30 cm.	Il limite di profondità delle lavorazioni è volto a conservare il carbonio organico presente negli strati superficiali del suolo.	In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. 30125 del 22/12/2009.

III.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI TECNICI

III.II.I INADEMPIENZE RIGUARDANTI L'APPORTO DI AMMENDANTE COMPOSTATO

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
---	--

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'**AZIONE**.

L'apporto al terreno di ammendante compostato è inferiore alla quantità media annua di 3 t. di sostanza secca per ettaro richiesta dall'azione, ma almeno pari al 50% di tale quantità.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.
---	--

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'**AZIONE**.

L'apporto al terreno di ammendante compostato è < 50% e ≥ 10% della quantità media annua di 3 t. di sostanza secca per ettaro.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.
--	---

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE (E 3)** nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'**AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.**

LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2

L'apporto al terreno di ammendante compostato è inferiore al 10% della quantità media annua di 3 t. di sostanza secca per ettaro.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 16, comma 3 e art.23 comma 1, secondo trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)
---	---

III.II.I INADEMPIENZE RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
---	--

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dalla/e **COLTURA/E** interessata/e dalla inadempienza

La profondità di lavorazione del terreno è superiore a 30 cm.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.
---	--

III.III. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE TECNICHE

III.II.I RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI L'APPORTO DI AMMENDANTE COMPOSTATO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMIMATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
L'apporto al terreno di ammendante compostato è inferiore alla quantità media annua di 3 t. di sostanza secca per ettaro, ma almeno pari al 50% di tale quantità.	<p>BASSA: apporto inferiore alla quantità media annua di 3 t. di sostanza secca per ettaro, ma almeno pari all' 80% di tale quantità;</p> <p>MEDIA: apporto $< 80\%$ e $\geq 60\%$ della quantità media annua di 3 t. di sostanza secca per ettaro;</p> <p>ALTA: apporto $< 60\%$ e $\geq 50\%$ della quantità media annua di 3 t. di sostanza secca per ettaro.</p>	<p>BASSA: $< 1/3$ della superficie oggetto di impegno</p> <p>MEDIA: $> 1/3$ e $\leq 2/3$ della superficie oggetto di impegno.</p> <p>ALTA: $> 2/3$ della superficie oggetto di impegno</p>	come GRAVITA'

III.II.II RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMIMATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
La profondità di lavorazione del terreno risulta superiore a 30 cm.	<p>BASSA: la profondità di lavorazione risulta essere da più di 30 cm a 35 cm</p> <p>MEDIA: la profondità di lavorazione risulta essere da più di 35 cm a 50 cm</p> <p>ALTA: la profondità di lavorazione risulta essere oltre 50 cm</p>	<p>BASSA: $< 1/3$ della superficie oggetto di impegno</p> <p>MEDIA: $> 1/3$ e $\leq 2/3$ della superficie oggetto di impegno.</p> <p>ALTA: $> 2/3$ della superficie oggetto di impegno</p>	come GRAVITA'

AZIONE 214.3
INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO
214.3.2 - APPORTO DI LETAME / MATRICI ORGANICHE PALABILI

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

I.I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'(1)

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>baseline</i>)
<p>1. I terreni oggetto di impegno devono ricadere in aree a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico, così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli.</p> <p>2. Le aziende non ricadenti nelle aree sopra indicate devono dimostrare, mediante opportuna documentazione analitica, che la percentuale di carbonio organico dei terreni oggetto di impegno è conforme a quanto specificato nel bando.</p> <p>3. L'azienda non deve trovarsi in una situazione di eccedenza degli effluenti aziendali e non deve procedere a cessione degli stessi</p>	<p>L'applicazione degli impegni dell'azione su superfici che soddisfano le condizioni di ammissibilità consente di aumentare il contenuto di carbonio organico nei terreni ove tale incremento risulta più necessario.</p>	<p>In riferimento a questi requisiti dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. 30125 del 22/12/2009</p>
<p>4. Qualora il titolare presenti la domanda in proprio, presentazione del formato cartaceo delle domande di aiuto/pagamento entro il termine ultimo stabilito dal bando regionale</p> <p>5. Qualora il titolare presenti la domanda in proprio, presentazione del formato cartaceo delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004</p>	<p>Garantire che le domande e i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti efficaci controlli</p>	

(1) Rappresentano le condizioni la cui assenza determina l'impossibilità a concedere l'aiuto. Si specificano soltanto i requisiti per i quali il sistema informativo di gestione delle domande non esercita una verifica automatica con l'esclusione in caso di assenza dei requisiti.

I.II. INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I.II.I ASSENZA DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Descrizione dell'inadempienza e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
<p>a) Per le domande presentate autonomamente dall'agricoltore, presentazione del formato cartaceo della domanda di aiuto/pagamento con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i></p> <p>b) Presentazione del formato cartaceo di una notifica circa le modifiche alla domanda con ritardo superiore a 25 giorni di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale, cioè oltre alla data entro cui è ammessa la presentazione tardiva delle domande (1) <i>Tipologia di controllo: D</i></p> <p>c) Per terreni oggetto di impegno non ricadenti nelle aree classificate a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico, così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli, mancanza di opportuna documentazione analitica attestante un contenuto percentuale di carbonio organico conforme a quanto specificato nel Bando. (2) <i>(la documentazione deve essere prodotta dall'azienda in seguito alla fase istruttoria degli Enti delegati.)</i> <i>Tipologia di controllo: D</i></p>	<p>Reg. CE 1975/2006, art. 7; Reg. CE 796/2004 art. 21.</p>
	<p>PSR 2007-2013, azione 214.3.1</p>

(3) L'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda il pagamento relativo alla comunicazione di modifica, per cui è considerato per l'ammissibilità il pagamento concedibile in base alla domanda originaria.

(4) L'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda i terreni interessati dall'inadempienza.

I.II.II INADEMPIENZE CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
<p>a) Presentazione del formato cartaceo della domanda di aiuto/pagamento con ritardo non superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i></p> <p>b) Presentazione del formato cartaceo delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2 del reg. CE n.796/2004 per la notifica delle modifiche, comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande. <i>Tipologia di controllo: D</i></p>	<p>Reg. CE 1975/2006, art. 7; Reg. CE 796/2004 art. 21.</p>

I.III. RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera azione, una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.

IV. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

II.I IMPEGNI DOCUMENTALI

II.I.I. IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE (1)

<p>1. Registrare gli apporti di sostanza organica e degli altri fertilizzanti entro 30 giorni da ciascuna operazione.</p> <p>2. Conservare la documentazione di acquisto, disponibilità o trasporto delle matrici di sostanza organica e la documentazione di acquisto degli altri fertilizzanti. (1)</p> <p>3. Redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche.</p>	<p>Gli impegni documentali sono finalizzati a verificare il rispetto degli impegni tecnici; gli obiettivi di azione collegati a questi ultimi sono indicati nella specifica sezione del presente documento.</p>	<p>In riferimento a questi impegni dell'azione non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009.</p> <p>Infatti, la seguente normativa:</p> <p>c) Reg. Regionale n. 10/R del 29.10.2007, All. III (per quanto riguarda le aziende non ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola – ZVN);</p> <p>d) Atto A4 (Dir. N. 91/676/CEE), e Reg. Regionale n. 10/R del 29.10.2007, All. II (per quanto riguarda le aziende ricadenti in ZVN),</p> <p>non comprende impegni collegabili a impegni dell'azione che disciplinino in senso più restrittivo le medesime operazioni.</p>
---	---	--

(1) *La documentazione di acquisto/disponibilità/trasporto dei fertilizzanti, se non presente in azienda al momento del controllo, può essere prodotta dal beneficiario entro il termine di 10 giorni.*
In assenza di adeguata documentazione l'apporto dichiarato delle matrici di sostanza organica non viene conteggiato.
Ai fini del raggiungimento della quantità minima di azoto apportato con matrici organiche di pregio, non sono conteggiate le matrici non pregiate come i liquami zootecnici e i fanghi di depurazione ai sensi del D. lgs 99/92.

II.I.II IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

<p>1. Comunicare all'Ente delegato le particelle che si intendono sostituire, in cui non è possibile distribuire la matrice di sostanza organica, e le particelle che le sostituiscono.</p>	<p>La comunicazione relativa alle particelle sostituite consente all'Ente delegato di programmare eventuali controlli.</p>	<p>In riferimento a questo impegno dell'azione non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009.</p>
---	--	---

II.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI DOCUMENTALI

II.II.I INADEMPIENZE DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
---	--

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dalla/e **COLTURA/E** interessata/e dalle inadempienze

<p>a) Mancata registrazione di una fertilizzazione, inclusi gli apporti di letame/matrici organiche palabili, entro 30 giorni operazione.</p> <p>b) Per il letame/matrici organiche palabili sono emerse discordanze, dovute a errori di registrazione, tra le registrazioni di impiego e la documentazione relativa all'acquisto/trasporto.</p> <p>c) Per uno o più fertilizzanti minerali si rileva una discordanza, dovuta a errori di registrazione, tra le registrazioni di impiego e le risultanze dei controlli di magazzino e sulla documentazione di acquisto.</p> <p>d) Incompletezza del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2</p> <p>D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>
--	---

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dalla/e **COLTURA/E** interessata/e dalle inadempienze

<p>a) Assenza totale delle registrazioni delle operazioni di fertilizzazione per una o più colture che rappresentano non più del 15% della superficie soggetta ad impegno;</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto dei fertilizzanti (fatture, ricevute ecc.), per una o più colture che rappresentano non più del 15% della superficie soggetta ad impegno.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2</p> <p>D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
--	--

Il rilievo della seguente inaempienza comporta **ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'**AZIONE**:

<p>a) Assenza totale delle registrazioni delle operazioni di fertilizzazione per una o più colture che rappresentano da più del 15% e fino al 25% della superficie soggetta ad impegno;</p> <p>b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto dei fertilizzanti (fatture, ricevute ecc.), per una o più colture che rappresentano da più del 15% e fino al 25% dei terreni soggetti ad impegno</p> <p>c) Mancanza del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2</p> <p>D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
--	--

<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 3) nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'AZIONE <i>in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.</i> LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</p>	
<p>a) Assenza totale delle registrazioni delle operazioni di fertilizzazione per una o più colture che rappresentano da più del 25% della superficie soggetta ad impegno; b) Assenza totale o incompletezza della documentazione di acquisto dei fertilizzanti (fatture, ricevute ecc.), per una o più colture che rappresentano da più del 25% dei terreni soggetti ad impegno</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 16, comma 3 e art.23 comma 1, secondo trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)</p>

II.II.II INADEMPIENZE RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

Descrizione delle inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
--------------------------------	--

<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dai terreni che dovrebbero essere sostituiti e relativamente ai quali manca la comunicazione delle particelle sostituenti.</p>	
<p>I terreni delle particelle sostituenti per le quali manca la comunicazione all'Ente delegato risultano a basso o moderatamente basso contenuto di sostanza organica (sulla base della carta tecnica regionale o di specifiche analisi).</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>

<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dai terreni che dovrebbero essere sostituiti e relativamente ai quali manca la comunicazione delle particelle sostituenti.</p>	
<p>I terreni delle particelle sostituenti per le quali manca la comunicazione all'Ente delegato risultano ad alto o mediamente alto contenuto di sostanza organica (sulla base della carta tecnica regionale o di specifiche analisi).</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.</p>

II.III. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DOCUMENTALI

II.III.I. RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI L' APPORTO DI MATRICI ORGANICHE

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

GRAVITA': IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' CON CUI LE INADEMPIENZE COMPROMETTONO LA CONTROLLABILITA' DEGLI IMPEGNI; E' VALUTATA IN TERMINI DI NUMERO DI SITUAZIONI NON CONFORMI:

LIVELLO DI GRAVITA'	N° DI VIOLAZIONI
BASSA	•Da 1 a 3 violazioni non riguardanti l'inadempienza "Incompletezza del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno" (in quanto per quest'ultima inadempienza si prevede la classe di violazione MEDIA).
MEDIA	a) 4 o 5 violazioni non riguardanti l'inadempienza indicata al punto b) oppure: b) <i>incompletezza</i> del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno.
ALTA	•a) più di 5 violazioni non riguardanti l'inadempienza indicata al punto b) oppure: b) <i>mancanza</i> del piano di concimazione relativamente ai terreni oggetto di impegno.

ENTITA' IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, VALUTATA COME INCIDENZA PERCENTUALE SULLA SOI DELLA SUPERFICIE DELLA COLTURA INTERESSATA DA SITUAZIONI NON CONFORMI, NONCHE' COME SUPERFICIE ASSOLUTA DELLA COLTURA INTERESSATA.

Superficie della/e coltura/e interessata/e dalle violazioni (ha):	% della superficie della/e coltura/e interessata/e dalle violazioni rispetto alla superficie oggetto di impegno:		
	fino a 1/3	da >1/3 a 2/3	oltre 2/3
da più di 2 ha fino a 4 ha	B	M	A
da più di 4 ha fino a 8 ha	M	A	A
più di 8 ha	A	A	A

DURATA: MEDIA

II.III.II. RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
I terreni delle particelle sostituenti per le quali manca la comunicazione all'Ente delegato risultano a basso o moderatamente basso contenuto di sostanza organica (sulla base della carta tecnica regionale o di specifiche analisi).	MEDIA	BASSA: se l'incidenza delle particelle sostituenti per cui manca la comunicazione all'Ente delegato non supera il 25% della superficie oggetto di impegno. MEDIA: se l'incidenza di cui sopra è > 25% e ≤ 50%. ALTA: se l'incidenza di cui sopra supera il 50%.	come GRAVITA'

III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

III.I IMPEGNI TECNICI

III.I.I IMPEGNI RIGUARDANTI L'APPORTO DI LETAME / MATRICI ORGANICHE PALABILI (1)

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
<ol style="list-style-type: none"> 1. La sostanza organica distribuita deve apportare annualmente più del 50% del limite di azoto/ha indicato dalle Norme Tecniche per l'azione 214.1. (1) 2. L'apporto di nutrienti provenienti dalla sostanza organica di pregio deve risultare prevalente rispetto a quello dei fertilizzanti minerali. 	<p>Mediante l'apporto di matrici organiche di pregio, aumentare il carbonio organico presente nel suolo</p>	<p>In riferimento a questi impegni dell'azione non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti a sensi del D.M. 30125 del 22/12/2009.</p>
<p><i>(1)In assenza di adeguata documentazione l'apporto dichiarato delle matrici di sostanza organica non viene conteggiato. Ai fini del raggiungimento della quantità minima di azoto apportato con matrici organiche di pregio, non sono conteggiate le matrici non pregiate come i liquami zootecnici e i fanghi di depurazione ai sensi del D. lgs 99/92.</i></p>		

III.I.II IMPEGNI RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
<p>La profondità di lavorazione del terreno non deve superare i 30 cm.</p>		<p>In riferimento a questo impegno dell'azione non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti a sensi del D.M. 30125 del 22/12/2009.</p>

III.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI TECNICI

III.III.I INADEMPIENZE RIGUARDANTI L'APPORTO DI LETAME/MATRICI ORGANICHE PALABILI

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dalla/e COLTURA/E interessata/e dalla inadempienza	
c) L'apporto azotato da concimi minerali prevale su quello derivante dalla sostanza organica distribuita e rappresenta tra il 51% ed il 70% dell'apporto azotato complessivo alla coltura (fanno eccezione i casi in cui tale situazione derivi dall'applicazione di norme obbligatorie).	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.
Il rilievo della seguente inadempienza comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' AZIONE .	
La sostanza organica di pregio distribuita non ha apportato la quantità annua di azoto/ettaro richiesta dalla presente tipologia di azione, ma ha ne apportato almeno il 50%.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.
Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dalla/e COLTURA/E interessata/e dalle inadempienze.	
L'apporto azotato da concimi minerali prevale su quello apportato con la sostanza organica e rappresenta più del 70% dell'apporto azotato complessivo alla coltura (fanno eccezione i casi in cui tale situazione derivi dall'applicazione di norme obbligatorie).	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3
Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' AZIONE	
La sostanza organica di pregio distribuita non ha apportato la quantità annua di azoto/ettaro richiesta dalla presente tipologia di azione, ma ne ha apportata una quota <50% e ≥10%.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3
Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 3) nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l' AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente. LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2	

La sostanza organica di pregio distribuita ha apportato meno del 10% della quantità annua di azoto/ettaro richiesta dalla presente tipologia di azione.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 16, comma 3 e art.23 comma 1, secondo trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)
---	---

III.II.II INADEMPIENZE RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo della seguente inadempienza comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la superficie costituita dalla/e COLTURA/E interessata/e dalla inadempienza	
La profondità di lavorazione del terreno è superiore a 30 cm.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.

III.III. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE TECNICHE

III.III.I RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI L'APPORTO DI LETAME/MATRICI ORGANICHE PALABILI

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
La sostanza organica di pregio distribuita non ha apportato la quantità annua di azoto per ettaro richiesta dalla presente tipologia di azione, ma ne ha apportato almeno il 50%.	BASSA: apporto azotato inferiore a quello richiesto, ma pari almeno all'80% di quest'ultimo; MEDIA: apporto azotato <80% e ≥60% di quello richiesto; ALTA: apporto azotato <60% e ≥50% di quello richiesto.	BASSA: <1/3 della superficie oggetto di impegno MEDIA: >1/3 e ≤ 2/3 della superficie oggetto di impegno. ALTA: >2/3 della superficie oggetto di impegno	come GRAVITA'

<p>1. L'apporto azotato da concimi chimici prevale su quello apportato con la sostanza organica e rappresenta tra il 51% ed il 70% dell'apporto azotato della coltura (fanno eccezione i casi in cui tale situazione derivi dall'applicazione di norme obbligatorie).</p>	<p>BASSA: dal 51% fino al 60%; MEDIA: da più del 60% fino al 65%; ALTA: da più del 65% fino al 70%.</p>	<p>BASSA: <1/3 della superficie oggetto di impegno MEDIA: >1/3 e ≤ 2/3 della superficie oggetto di impegno. ALTA: >2/3 della superficie oggetto di impegno</p>	<p>come GRAVITA'</p>
---	---	---	----------------------

III.III.II RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>La profondità di lavorazione del terreno risulta superiore a 30 cm.</p>	<p>BASSA: la profondità di lavorazione risulta essere da più di 30 cm a 35 cm MEDIA: la profondità di lavorazione risulta essere da più di 35 cm a 50 cm ALTA: la profondità di lavorazione risulta essere oltre 50 cm</p>	<p>BASSA: <1/3 della superficie oggetto di impegno MEDIA: >1/3 e ≤ 2/3 della superficie oggetto di impegno. ALTA: >2/3 della superficie oggetto di impegno</p>	<p>come GRAVITA'</p>

AZIONE 214.4
CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

I.I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (1)

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Norme di condizionalità (<i>baseline</i>) su cui si fondano i requisiti di ammissibilità
1. Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, il modello cartaceo deve essere presentato all'Ente delegato entro il termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i>	Garantire che le domande e i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti efficaci controlli	In riferimento a questi requisiti dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009
2. Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, la notifica delle eventuali modifiche alla domanda deve essere presentata all'Ente delegato entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del Reg. CE n. 796/2004. <i>Tipologia di controllo: D</i>		

(1) Rappresentano le condizioni la cui assenza determina l'impossibilità a concedere l'aiuto. Si specificano soltanto i requisiti per i quali il sistema informativo di gestione delle domande non esercita una verifica automatica con l'esclusione in caso di assenza dei requisiti.

I.II INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I.II.I ASSENZA DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della penalizzazione
a) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione del modello cartaceo con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i>	Reg. CE 1975/2006, art. 7; Reg. CE 796/2004 art. 21.
b) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda con ritardo superiore a 25 giorni di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale (cioè dopo la data entro cui è ammessa la presentazione tardiva delle domande). (1) <i>Tipologia di controllo: D</i>	

(1) L'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda il pagamento relativo alla comunicazione di modifica, per cui è considerato per l'ammissibilità il pagamento concedibile in base alla domanda originaria.

I.II.II INADEMPIENZE CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della penalizzazione
a) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione del modello cartaceo con ritardo <u>non</u> superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i>	Reg. CE 1975/2006, art. 7; Reg. CE 796/2004 art. 21.
b) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2 del reg. CE n.796/2004 per la notifica delle modifiche, ma non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande. <i>Tipologia di controllo: D</i>	

I.III. RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera azione, una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.

V. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

II.I IMPEGNI DOCUMENTALI

II.I.I IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

Poiché gli impegni sono identici a quelli previsti dall'azione 214.1, si rimanda al corrispondente punto II.I.I. riguardante l'azione 214.1 della Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

II.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI DOCUMENTALI

II.II.I INADEMPIENZE DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

Si rimanda al corrispondente punto II.II.I. riguardante l'azione 214.1 della Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

II.III. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DOCUMENTALI: VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA

II.III.I RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DOCUMENTALI RELATIVE ALLA FERTILIZZAZIONE

Si rimanda al corrispondente punto II.III.I. riguardante l'azione 214.1 della Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Per le aziende che aderiscono all'azione 214.4 ma non all'azione 214.1 (produzione integrata) le riduzioni di premio per inadempienze relative alle *analisi del terreno* e al *piano di concimazione* si applicano a partire dall'annualità 2010.

III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

III.I IMPEGNI TECNICI

III.I.I. IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI LA CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTIVAZIONI FORAGGERE PERMANENTI

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>)
1. In conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative, coltivare foraggiere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli) su terreni che nel triennio precedente l'anno di adesione erano stati investiti a seminativi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tutelare la qualità delle acque; - favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati; 	<p>La Norma di Condizionalità 4.1 "Protezione del pascolo permanente" prevede il divieto di riduzione della superficie a "pascolo permanente" a norma dell'art. 4 del Reg. CE n. 796/2004 (e s.m.i.).</p> <p><i>Tale vincolo rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del D.M. 30125 del 22/12/2009, in quanto direttamente collegabile a un impegno agroambientale che disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione. Tuttavia, poiché le superfici oggetto di impegno devono essere aggiuntive rispetto a quelle richieste dal vincolo di condizionalità, qualora quest'ultimo non fosse soddisfatto nessuna superficie sarebbe ammissibile all'aiuto agroambientale.</i></p>
2. Fornire la documentazione di acquisto del seme. 3. Eseguire le normali operazioni colturali sulle superfici oggetto di impegno (es. sfalci).		In riferimento a questi impegni dell'azione non esistono impegni di condizionalità da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. 30125 del 22/12/2009.

III.I.II. IMPEGNI TECNICI RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

Poiché l'azione 214.4 richiede l'osservanza delle norme tecniche di fertilizzazione relative all'azione 214.1, si rimanda al corrispondente punto II.I.I. riguardante l'azione 214.1 della Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

III.I.III. DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI		
Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>)
A) Aree ordinarie		
Divieto di utilizzare prodotti fitosanitari	<ul style="list-style-type: none"> - Tutelare la qualità delle acque; - favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati; 	<p>Gli atti di condizionalità B9 (Direttiva n. 91/414/CEE) e B11(Reg. CE n.178/2002) richiedono il rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta e in particolare le dosi massime di impiego dei prodotti fitosanitari.</p> <p><i>Tale vincolo rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009, in quanto direttamente collegabile a un impegno agroambientale che disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</i></p>
B) Superfici ricadenti in <i>aree vulnerabili da prodotti fitosanitari</i> ai sensi del Decreto legislativo n. 152/2006, come individuate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003		
Divieto di utilizzare prodotti fitosanitari.	<ul style="list-style-type: none"> - Tutelare la qualità delle acque; - favorire la diversità biologica negli appezzamenti coltivati; 	<p>Nelle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari devono essere rispettati i divieti e le limitazioni di impiego per determinati principi attivi.</p> <p><i>Tale vincolo rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009, in quanto direttamente collegabile a un impegno agroambientale che disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</i></p>

III.II INADEMPIENZE RELATIVE A IMPEGNI TECNICI

III.II.I. INADEMPIENZE RELATIVE ALLA CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN COLTIVAZIONI FORAGGERE PERMANENTI

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' AZIONE :	
<p>Mancata conversione dei terreni precedentemente investiti a seminativi in coltivazioni foraggere permanenti. (1)</p> <p>Assenza della documentazione di acquisto del seme.</p> <p>Mancata esecuzione delle normali operazioni colturali sulle superfici oggetto di impegno (es. sfalci).</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2</p> <p>D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>
<p>(1) <i>La mancata conversione di terreni in precedenza investiti a seminativi in coltivazioni foraggere permanenti è assimilabile a mancata corrispondenza tra la superficie accertata e la superficie dichiarata, di cui all'art. 51 del Reg. CE n. 796/2004 (e s.m.i.i).</i></p> <p><i>Qualora vi sia riduzione di preesistenti superfici a foraggere permanenti, esse vengono conteggiate in detrazione rispetto alla superficie investita a seminativi e convertita effettivamente in foraggere permanenti.</i></p>	

III.II.II. INADEMPIENZE RELATIVE ALLA FERTILIZZAZIONE

Poiché l'azione 214.4 richiede l'osservanza delle norme tecniche di fertilizzazione relative all'azione 214.1, si rimanda al corrispondente punto III.II.II. riguardante l'azione 214.1 della Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

III.II.III. INADEMPIENZE RELATIVE AL DIVIETO DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per le superfici interessate dall'irregolarità .	
<p>Effettuare uno o più trattamenti fitosanitari (non ammessi dall'azione) in conformità al metodo di produzione biologica.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2</p> <p>D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.</p>

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' **AZIONE**.

Effettuare uno o più trattamenti fitosanitari (non ammessi dall'azione) in conformità al metodo di produzione integrata.

Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2
D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 14, commi 1, 3.

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze rappresenta violazione di un impegno pertinente di condizionalità (*baseline*) ai sensi del DM 1205 del 10 marzo 2008 e, pertanto, comporta **ESCLUSIONE (E 2)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'**AZIONE**:

a) Effettuare su terreni oggetto di impegno uno o più trattamenti fitosanitari (non ammessi dall'azione) senza rispettare nemmeno le indicazioni in etichetta.

Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4.
D.M. 30125 del 22/12/2009, art. 15.

b) In *aree vulnerabili da prodotti fitosanitari*, effettuare su terreni oggetto di impegno uno o più trattamenti fitosanitari non consentiti in tali aree, nel rispetto delle indicazioni in etichetta.

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **ESCLUSIONE (E 3)** nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'**AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente.**

LA RIPETIZIONE DI UN'IRREGOLARITA' COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2

In *aree vulnerabili da prodotti fitosanitari*, effettuare su terreni oggetto di impegno uno o più trattamenti fitosanitari non consentiti in tali aree, senza rispettare nemmeno le indicazioni in etichetta.

Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4.
D.M. 30125 del 22/12/2009, art.16, comma 3, e art.23, comma 1, secondo trattino (tenendo conto dell'art.16, comma 1).

III.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI: VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

III.III.I. – RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RIGUARDANTI LA CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>1. Assenza della documentazione di acquisto del seme.</p> <p>2. Mancata esecuzione delle normali operazioni colturali sulle superfici oggetto di impegno (es. sfalci).</p>	<p>MEDIA Rilievo di una inadempienza;</p> <p>ALTA Rilievo di entrambe le inadempienze</p>	<p>Se la/e inadempienza/e riguarda/riguardano complessivamente:</p> <p>BASSA Fino al 30% della superficie oggetto di impegno o, comunque, una superficie complessiva oggetto di impegno fino a 3 ha;</p> <p>MEDIA Da più del 30% fino al 65% della superficie oggetto di impegno o, comunque, una superficie complessiva oggetto di impegno da più di 3 ha fino a 5 ha;</p> <p>ALTA Oltre il 65% della superficie oggetto di impegno o, comunque, una superficie complessiva oggetto di impegno superiore a 5 ha.</p>	<p>Come ENTITA'</p>

III.III.II. – RIDUZIONI PER INADEMPIENZE TECNICHE RIGUARDANTI LA FERTILIZZAZIONE

Per le riduzioni conseguenti a inadempienze relative alla fertilizzazione, si rimanda al corrispondente punto II.I.I. riguardante l'azione 214.1 della Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

**AZIONE 214.6/1
SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI**

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE DELL'AIUTO (1)

I.I. CARATTERISTICHE REQUISITI

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Norme di condizionalità su cui si fondano i requisiti di ammissibilità
<p>1. Presentazione del formato cartaceo delle domande di aiuto/pagamento entro il termine ultimo stabilito dal bando regionale (qualora il titolare presenti la domanda in proprio)</p> <p>2. Presentazione del formato cartaceo delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, del reg. CE n. 796/2004 (qualora il titolare presenti la domanda in proprio)</p>	<p>Garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti efficaci controlli</p>	<p>In riferimento a questi impegni, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009</p>
<p>1. I capi dell'allevamento devono essere provvisti della documentazione prevista dalle Norme di condizionalità specificate</p> <p>2. L'allevamento deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria</p>	<p>L'osservanza del requisito di ammissibilità determina le condizioni necessarie per applicare gli impegni finalizzati agli obiettivi dell'azione e tali requisiti sono rilevabili a seguito di controlli amministrativi/incrociati o di controlli in loco</p>	<p>A7, A8</p> <p style="text-align: center;">❖❖</p> <p style="text-align: center;">❖❖❖</p>
<p>3. L'allevamento è sottoposto a sorveglianza sanitaria senza che venga rilevata alcuna positività nell'uso di sostanze di cui all'atto B10.</p>		<p>Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) artt. 4 e 5 ed Allegato II del reg. CE 73/2009: B 10.</p>

(1) Rappresentano le condizioni la cui assenza determina l'impossibilità a concedere l'aiuto. Di seguito si specificano solo i requisiti non rilevabili dal sistema informativo di gestione delle domande. Quest'ultimo determina, tra l'altro, il calcolo delle penalità applicato al ritardo consentito nella trasmissione telematica ed oltre tale ritardo non consente la trasmissione delle domande.



ATTO A7 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5. (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)



**Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-antagoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
Articoli 3, 4, 5 (+ 5a) e 7 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)**

I.II. INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

A) CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO AI SENSI DELL'AZIONE IN OGGETTO

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
a) Presentazione del formato cartaceo della domanda di aiuto/pagamento con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale: TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D b) Presentazione del formato cartaceo delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda con ritardo superiore a 25 giorni di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale, cioè oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (1) TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D c) Tutti i capi dell'allevamento sono sprovvisti della documentazione prevista dagli Atti A7, A8 (2): TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D d) L'allevamento risulta positivo a seguito di sorveglianza sanitaria per la presenza di almeno un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10 (2): TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; reg. CE 796/2004, art. 23

- (1) In tale caso, l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda il pagamento concedibile in base alla modifica, per cui è considerato per l'ammissibilità il pagamento concedibile in base alla domanda originaria.
- (2) In tale caso, i capi non conformi non possono essere conteggiati al fine di determinare il CARICO DI BESTIAME in termini di UBA/ha/anno.
Qualora a seguito di questo fatto risulti che, relativamente a una o più fasce altimetriche, non è più rispettato il carico di bestiame minimo previsto, si applicano le riduzioni di pagamento (o, al limite l'esclusione da quest'ultimo in particolari situazioni) stabilite circa le inadempienze di impegni tecnici riguardanti il carico di bestiame.

B) CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE

Descrizione e tipologia di controllo per rilevare le inadempienze	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
a) Presentazione del formato cartaceo della domanda di aiuto/pagamento con ritardo non superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale (riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile): TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D b) Presentazione del formato cartaceo delle eventuali notifiche circa le modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2 del reg. CE n. 796/2004 per la notifica delle modifiche alla domanda unica (idem come sopra), comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (1): TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. CE 1975/2006, art. 7; reg. CE 796/2004, art. 21
c) Riduzione relativa ai capi dell'allevamento sprovvisti della documentazione prevista dagli Atti A7, A8 (2): TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; reg. CE 796/2004, art. 23

(1) In tale caso, la riduzione riguarda il pagamento concedibile in base alla modifica.

(2) In tale caso, i capi non conformi non possono essere conteggiati al fine di determinare il CARICO DI BESTIAME in termini di UBA/ha/anno.
Qualora a seguito di questo fatto risulti che, relativamente a una o più fasce altimetriche, non è più rispettato il carico di bestiame minimo previsto, si applicano le riduzioni di pagamento (o, al limite l'esclusione da quest'ultimo in particolari situazioni) stabilite circa le inadempienze di impegni tecnici riguardanti il carico di bestiame.

II. IMPEGNI DOCUMENTALI E RELATIVE INADEMPIENZE

II.I IMPEGNI DOCUMENTALI

II.I.I IMPEGNI DOCUMENTALI RIGUARDANTI LA MONTICAZIONE E LA DEMONTICAZIONE (sull'argomento si rimanda anche all'impegno tecnico III.I.IV)

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
<p>1. Per il pascolo in zone montane, nel caso di pascolo intercomunale:</p> <p>a) attestare il periodo di monticazione (modello 7 – Art. 42 Reg. Pol. Vet.- <i>spostamento degli animali tra comuni diversi</i> che, vidimato dal Comune di monticazione, indica la <u>data di inizio del pascolamento</u> - elementi verificati mediante l'accesso all'Anagrafe Regionale Veterinaria ARVET) (mod 7), e mediante verifica documentale;</p> <p>b) attestare, mediante la vidimazione del Comune, il periodo di demonticazione (attestazione dei capi demonticati che indica anche la <u>data di fine pascolamento</u>).</p> <p>2. Per il pascolo in zone montane, nel caso di pascolo intracomunale: (autocertificazione dell'allevatore)</p>	<p>La durata del pascolamento è uno dei parametri fondamentali dell'azione, per verificare l'effettiva utilizzazione delle superfici pascolive secondo le prescrizioni tecniche.</p>	<p>In riferimento all'impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009</p>

II.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI DOCUMENTALI

II.II.I RIGUARDANTI LA MONTICAZIONE E LA DEMONTICAZIONE

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'AZIONE:</p>	
<p>Per il pascolo in zone montane:</p> <p>- nel caso di pascolo intercomunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> Assenza del modello 7 vidimato dal Comune <p>- nel caso di pascolo intracomunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> Assenza dell'autocertificazione dell'allevatore. 	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.</p>

III. IMPEGNI TECNICI E RELATIVE INADEMPIENZE

III.I. IMPEGNI TECNICI

III.I.I. RIGUARDANTI IL PASCOLAMENTO TURNATO

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
<p>Effettuare il pascolamento turnato su tutta la superficie del pascolo (pianura e collina).</p> <p>Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine (montagna).</p>	<p>Il pascolamento realizzato in modo turnato tra diverse altimetrie o sezioni, in abbinamento all'ottimizzazione del carico di bestiame, migliora:</p> <ul style="list-style-type: none">-la composizione floristica e gli apparati radicali delle essenze componenti la cotica erbosa,-il benessere dei capi pascolati;- la distribuzione degli apporti di sostanza organica..	<p>In riferimento all'impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009</p>

III.II. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI TECNICI

III.II.I. RIGUARDANTI IL PASCOLAMENTO TURNATO

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INADEMPIENZA:</p>	
<p>Non è stato effettuato il pascolamento turnato su una parte del pascolo che rappresenta fino al 20% del medesimo.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>
<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INADEMPIENZA:</p>	
<p>Non è stato effettuato il pascolamento turnato su una parte del pascolo che costituisce più del 20% e fino al 50% del medesimo</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 3) nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente: <i>LA RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</i></p>	
<p>Non è stato effettuato il pascolamento turnato su una parte del pascolo superiore al 50% del medesimo.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, artt. 16, comma 3 e 23 comma 1, 4° trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)</p>

**III.III. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE TECNICHE:
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

III.III.I.RIGUARDANTI IL PASCOLAMENTO TURNATO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
Non è stato effettuato il pascolamento turnato su una parte del pascolo fino al 20% del medesimo	<p>In relazione all'incidenza della parte di pascolo su cui non è stato effettuato il pascolamento turnato rispetto al pascolo complessivo, come di seguito indicato:</p> <p>BASSA: non oltre il 10%</p> <p>MEDIA: superiore al 10% e fino al 15%</p> <p>ALTA: superiore al 15% e fino al 20%</p>	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari</p> <p>MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari</p> <p>ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	come GRAVITA'

III.I. IMPEGNI TECNICI

III.I.II. RIGUARDANTI LE NORME DI GESTIONE DEL PASCOLO

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
1. Effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti senza utilizzare prodotti diserbanti o disseccanti.	Limitare il degrado della cotica erbosa	In riferimento all'impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009
2. Predisporre punti acqua e sale su ogni sezione del pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti di abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri	Evitare situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame	
3. Non eseguire tagli per affienamento	Garantire l'estensivizzazione nell'utilizzo dei pascoli	

III.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI

III.II.II. RIGUARDANTI LE NORME DI GESTIONE DEL PASCOLO

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE DEL PASCOLO INTERESSATA DALLE INADEMPIENZE:</p>	
<p>Circa le seguenti inadempienze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non sono stati effettuati l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti e/o i tagli di pulizia delle erbe infestanti, b) sono stati impiegati prodotti diserbanti o dissecchanti; c) non sono stati predisposti punti acqua e sale oppure non sono stati mantenuti in efficienza i punti di abbeverata esistenti secondo quanto specificato dal bando; d) sono stati eseguiti sfalci per affienamento, <p>risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) una sola di queste è stata compiuta su una superficie che rappresenta fino al 40% del pascolo, oppure: 2) due di queste sono state compiute su una superficie che rappresenta fino al 30% del pascolo, oppure: 3) tre o più di queste sono state compiute su una superficie che rappresenta fino al 20% del pascolo. 	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>
<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE DEL PASCOLO INTERESSATA DALLE INADEMPIENZE:</p>	
<p>Circa le inadempienza di cui sopra risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) una sola di queste è stata compiuta su una superficie che rappresenta da più del 40% fino al 60% del pascolo, oppure: 2) due di queste sono state compiute su una superficie che rappresenta da più del 30% fino al 50% del pascolo, oppure: 3) tre o più di queste sono state compiute su una superficie che rappresenta da più del 20% fino al 40%del pascolo. 	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 3) nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente: <i>LA RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</i></p>	
<p>Circa le inadempienza di cui sopra risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) una sola di queste è stata compiuta su una superficie che rappresenta più del 60% del pascolo, oppure: 2) due di queste sono state compiute su una superficie che rappresenta più del 50% del pascolo, oppure: 3) tre o più di queste sono state compiute su una superficie che rappresenta più del 40%del pascolo. 	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 16, comma 3 e 23 comma 1, 4° trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)</p>

**III.III. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE TECNICHE:
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

III.III.II. RIGUARDANTI LE NORME DI GESTIONE DEL PASCOLO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>Circa le seguenti inadempienze:</p> <p>a) non sono stati effettuati l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti e/o i tagli di pulizia delle erbe infestanti</p> <p>b) sono stati impiegati prodotti diserbanti o disseccanti;</p> <p>c) non sono stati predisposti punti acqua e sale oppure non sono stati mantenuti in efficienza i punti di abbeverata esistenti secondo quanto specificato dal bando;</p> <p>d) sono stati eseguiti sfalci per affienamento,</p> <p>risulta che:</p> <p>1. una sola di queste è stata compiuta su una superficie che rappresenta fino al 40% del pascolo.</p>	<p>In relazione all'incidenza della parte di pascolo su cui è stata effettuata <u>una sola</u> delle inadempienza di cui ai punti a), b), c) ,d)rispetto al pascolo complessivo, come di seguito indicato:</p> <p>BASSA: non oltre il 20%</p> <p>MEDIA: da più del 20% fino al 30%</p> <p>ALTA: da più del 30% fino al 40%</p>	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari</p> <p>MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari</p> <p>ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	<p>come GRAVITA'</p>

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>2. Circa le inadempienze di cui sopra, risulta che due di queste sono state compiute su una superficie che rappresenta fino al 30% del pascolo.</p>	<p>In relazione all'incidenza della parte di pascolo su cui sono state <u>effettuate due</u> delle inadempienza di cui sopra rispetto al pascolo complessivo, come di seguito indicato: BASSA: non oltre il 10% MEDIA: da più del 10% fino al 20% ALTA: da più del 20% fino al 30%</p>	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	<p>come GRAVITA'</p>

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>3. Circa le inadempienze di cui sopra, risulta che tre o più di queste sono state compiute su una superficie che rappresenta fino al 20% del pascolo.</p>	<p>In relazione all'incidenza della parte di pascolo su cui sono state <u>effettuate tre o più</u> delle inadempienza di cui sopra rispetto al pascolo complessivo, come di seguito indicato: BASSA: non oltre il 5% MEDIA: da più del 5% fino al 10% ALTA: da più del 10% fino al 20%</p>	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	<p>come GRAVITA'</p>

III.I. IMPEGNI TECNICI

III.I.III. RIGUARDANTI IL CARICO DI BESTIAME

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
<p>1. Effettuare il pascolamento con carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti valori per zona altimetrica, rispetto ai carichi della baseline:</p> <p>a) Pianura: 1-2 UBA/ha/anno; b) Collina: 0,5 – 1 UBA/ha/anno; c) Montagna: 0,3-0,5 UBA/ha/anno.</p> <p>2. Qualora il pascolo in montagna comporti lo spostamento del bestiame tra fondo valle ed alpe/sezione di pascolo, i carichi massimi su ciascuna delle superfici a diversa altitudine in cui viene suddiviso il pascolo devono essere compresi nell'intervallo di 0,6 – 1,4 UBA/ha, fermi restando i valori di 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno sopra indicati*.</p>	<p>Il carico di bestiame, fissato all'interno di ranger differenziati per le diverse zone altimetriche, è uno dei parametri fondamentali dell'azione per raggiungere l'ottimale utilizzazione delle risorse pascolive ed ambientali, evitando in tal modo l'eccessivo sfruttamento o il sottoutilizzo delle stesse.</p>	<p>La Norma della Condizionalità 4.1 "Protezione del pascolo permanente" prevede il rispetto del carico del bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata non inferiore a 0,2 UBA/ha/anno e non superiore a 4 UBA/ha/anno.</p> <p>Pertanto, l'impegno a rispettare nel pascolamento i carichi di bestiame (massimo o minimo) stabiliti dalla Condizionalità costituisce impegno di base rispetto a quello riguardante i corrispondenti carichi di bestiame dell'azione in quanto quest'ultima definisce l'impegno di cui trattasi in modo più restrittivo; poiché l'impegno di Condizionalità è collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di Condizionalità ai sensi del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009</p>

* Si fa riserva di emanare, con provvedimenti successivi, disposizioni riguardanti i carichi di bestiame indicati dal Piano pastorale.

III.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI

III.II.III. RIGUARDANTI IL CARICO DI BESTIAME

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE DEL PASCOLO, RICADENTE IN UNA O PIU' ZONE ALTIMETRICHE INTERESSATA/E DALL' INADEMPIENZA:</p>	
<p>Relativamente ad una o più zone altimetriche, il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo consentiti e assume i valori compresi nei seguenti intervalli:</p> <p>a) PIANURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 2 UBA/ha/anno fino a 2,6 UBA/ha/anno; - da meno di 1 UBA/ha/anno fino a 0,7 UBA/ha/anno; <p>b) COLLINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 1 UBA/ha/anno fino a 1,30 UBA/ha/anno; - da meno di 0,5 UBA/ha/anno fino a 0,3 UBA/ha/anno; <p>c) MONTAGNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 0,5 UBA/ha/anno fino a 0,65 UBA/ha/anno; - da meno di 0,3 UBA/ha/anno fino a 0,2 UBA/ha/anno*. 	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>
<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE DI OGNI FASCIA ALTIMETRICA/SEZIONE DI PASCOLO:</p>	
<p>Relativamente alle superfici di ogni fascia altimetrica/sezione di pascolo, il carico di bestiame in UBA/ha è superiore al carico massimo consentito e assume un valore compreso nell'intervallo da più di 1,4 UBA/ha a 1,8 UBA/ha:</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>

* Si fa riserva di emanare, con provvedimenti successivi, disposizioni riguardanti i carichi di bestiame indicati dal Piano pastorale.

<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE DEL PASCOLO, RICADENTE IN UNA O PIU' ZONE ALTIMETRICHE INTERESSATA/E DALL' INADEMPIENZA:</p>	
<p>Relativamente ad una o più zone altimetriche, il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore al carico massimo consentito e assume i valori compresi nei seguenti intervalli:</p> <p>a) PIANURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 2,60 UBA/ha/anno fino a 4 UBA/ha/anno; <p>b) COLLINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 1,30 UBA/ha/anno fino a 4 UBA/ha/anno; <p>c) MONTAGNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 0,65 UBA/ha/anno fino a 4 UBA/ha/anno; <p>Relativamente ad una o più zone altimetriche, il carico di bestiame in UBA/ha/anno è inferiore al carico minimo consentito e assume i valori compresi nei seguenti intervalli:</p> <p>a) PIANURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - da meno 0,70 UBA/ha/anno fino a 0,2 UBA/ha/anno; <p>b) COLLINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - da meno 0,3 UBA/ha/anno fino a 0,2 UBA/ha/anno. 	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE DI OGNI FASCIA ALTIMETRICA/SEZIONE DI PASCOLO:</p>	
<p>Relativamente alle superfici di ogni fascia altimetrica/sezione di pascolo, il carico di bestiame in UBA/ha è superiore al carico massimo consentito e assume un valore compreso nell'intervallo da più di 1,8 UBA/ha a 3 UBA/ha:</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
<p>Il rilievo della seguente inadempienza rappresenta violazione di un impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>) ai sensi del DM 1205 del 10 marzo 2008 e, pertanto, comporta ESCLUSIONE (E 2) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'AZIONE:</p>	
<p>Relativamente ad una o più zone altimetriche il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico di 4 UBA/ha/anno o 0,2 UBA/ha/anno. Sono fatti salvi i carichi inferiori se previsti dal Piano pastorale per la superficie di montagna.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 15</p>
<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 3) nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'AZIONE <i>in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente:</i> LA RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</p>	
<p>Relativamente alle superfici di ogni fascia altimetrica/sezione di pascolo, il carico di bestiame in UBA/ha è superiore a 3 UBA/ha:</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, artt. 16, comma 3 e 23 comma 1, 4° trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)</p>

**III.III. RIDUZIONE DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI:
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

III.III.III. RIGUARDANTI IL CARICO DI BESTIAME

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>1. Relativamente alla zona altimetrica di PIANURA, il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo consentiti (vedi punto III.II.III.)</p>	<p>Il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo consentiti ed assume un valore compreso nei seguenti intervalli:</p> <p>BASSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 2 UBA/ha/anno fino a 2,20 UBA/ha/anno; - da meno di 1 UBA/ha/anno fino a 0,90 UBA/ha/anno; <p>MEDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 2,20 a 2,4 UBA/ha/anno fino a 2,7 UBA/ha/anno; - da meno di 0,90 UBA/ha/anno fino a 0,80 UBA/ha/anno; <p>ALTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 2,40 a 2,60 UBA/ha/anno fino a UBA/ha/anno; - da meno di 0,80 UBA/ha/anno fino a 0,70 UBA/ha/anno. 	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari</p> <p>MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari</p> <p>ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	<p>come GRAVITA'</p>

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>2. Relativamente alla zona altimetrica di COLLINA, il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo consentiti (vedi punto III.II.III.)</p>	<p>Il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo consentiti ed assume un valore compreso nei seguenti intervalli:</p> <p>BASSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 1 UBA/ha/anno fino a 1,10 UBA/ha/anno; - da meno di 0,5 UBA/ha/anno fino a 0,45 UBA/ha/anno; <p>MEDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 1,10 UBA/ha/anno fino a 1,20 UBA/ha/anno; - da meno di 0,45 UBA/ha/anno fino a 0,40 UBA/ha/anno; <p>ALTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 1,20 UBA/ha/anno fino a 1,30 UBA/ha/anno; - da meno di 0,40 UBA/ha/anno fino a 0,35 UBA/ha/anno. 	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari</p> <p>MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari</p> <p>ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	<p>come GRAVITA'</p>

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>3. Relativamente alla zona altimetrica di MONTAGNA, il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo consentiti (vedi punto III.II.III.)</p>	<p>Il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo consentiti e assume un valore compreso nei seguenti intervalli:</p> <p>BASSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 0,5 UBA/ha/anno fino a 0,55 UBA/ha/anno; - da meno di 0,3 UBA/ha/anno fino a 0,27 UBA/ha/anno; <p>MEDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 0,55 UBA/ha/anno fino a 0,6 UBA/ha/anno; - da meno di 0,27 UBA/ha/anno fino a 0,24 <p>ALTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 0,6 UBA/ha/anno fino a 0,65 UBA/ha/anno; - da meno di 0,24 UBA/ha/anno fino a 0,21 UBA/ha/anno. 	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari</p> <p>MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari</p> <p>ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	<p>come GRAVITA'</p>

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
4. Relativamente alla superficie di ogni fascia altimetrica/sezione di pascolo, il carico di bestiame in UBA/ha è superiore al carico massimo consentito.	<p>Il carico di bestiame in UBA/ha è superiore al carico massimo consentito ed assume un valore compreso nell'intervallo da più di 1,4 UBA/ha fino a 1,8 UBA/ha:</p> <p>BASSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 1,4 UBA/ha fino a 1,55 UBA/ha/anno; <p>MEDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 1,55 UBA/ha fino a 1,7 UBA/ha/anno; <p>ALTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più di 1,7 UBA/ha fino a 1,8 UBA/ha; 	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari</p> <p>MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari</p> <p>ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	come GRAVITA'

III.I. IMPEGNI TECNICI

III.I.IV. RIGUARDANTI IL PERIODO DI PASCOLAMENTO

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
1. Completare un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, di collina, e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alla disponibilità foraggere). Qualora il pascolamento venga effettuato solo in zona montana, è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni.	La durata del pascolamento è uno dei parametri fondamentali dell'azione, per verificare l'effettiva utilizzazione delle superfici pascolive secondo le prescrizioni tecniche.	In riferimento all'impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009

III.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI

III.II.IV. RIGUARDANTI IL PERIODO DI PASCOLAMENTO

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo della seguente inadempienza comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' AZIONE :	
Il periodo di pascolamento effettuato (P.P.E.) è inferiore al periodo di pascolamento richiesto (P.P.R.) di non più del 10% di quest'ultimo	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1,2,3.
Il rilievo della seguente inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' AZIONE :	
Il periodo di pascolamento effettuato (P.P.E.) è inferiore al periodo di pascolamento richiesto (P.P.R.) per più del 10% e fino al 40 % di quest'ultimo	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.
Il rilievo di una delle seguenti inadempienza comporta ESCLUSIONE (E 3) nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l' AZIONE <i>in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente:</i> <i>LA RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</i>	
Il periodo di pascolamento effettuato (P.P.E.) è inferiore al periodo di pascolamento richiesto (P.P.R.) per più del 40% di quest'ultimo	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, artt. 16, comma 3 e 23 comma 1, 4° trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)

**III.III. RIDUZIONE DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI:
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

III.III.IV. RIGUARDANTI IL PERIODO DI PASCOLAMENTO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
1. In zona altimetrica di PIANURA o di COLLINA (oppure nell'insieme delle zone altimetriche di PIANURA, di COLLINA, di MONTAGNA), il periodo di pascolamento effettuato (P.P.E.) è inferiore al periodo di pascolamento richiesto (P.P.R.) di non più del 10% di quest'ultimo (18 giorni)	Il periodo di pascolamento effettuato (P.P.E.) è inferiore al periodo di pascolamento richiesto (P.P.R.) per un numero di giorni compreso nei seguenti intervalli: BASSA: fino a 6 giorni; MEDIA: da 7 giorni fino a 12 giorni ALTA: da 13 giorni fino a 18 giorni.	BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari	come GRAVITA'

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
2. In zona altimetrica di MONTAGNA, il periodo di pascolamento effettuato (P.P.E.) è inferiore al periodo di pascolamento richiesto (P.P.R.) di non più del 10% (8 giorni)	Il periodo di pascolamento effettuato (P.P.E.) è inferiore al periodo di pascolamento richiesto (P.P.R.) per un numero di giorni compreso nei seguenti intervalli: BASSA: fino a 3 giorni; MEDIA: da 4 fino a 6 giorni ALTA: da 7 fino a 8 giorni	BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari	come GRAVITA'

III.I. IMPEGNI TECNICI

III.I.V. RIGUARDANTI LE NORME DI CONCIMAZIONE E I TRATTAMENTI DI DIFESA

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
1. Limitare la fertilizzazione minerale entro il limite massimo ad ettaro di kg 20 di P ₂ O ₅ e 10 Kg di K ₂ O per anno, ad integrazione della fertilizzazione organica derivante dalle deiezioni (non è ammessa la fertilizzazione minerale azotata).	Contenere il più possibile la fertilizzazione minerale per valorizzare gli apporti organici derivanti dalle deiezioni dei capi pascolati.	Si assume che i quantitativi riguardanti gli elementi fertilizzanti indicati nell'azione per il pascolo coincidano con le esigenze di baseline del pascolo medesimo in presenza di animali pascolanti. In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno a rispettare i quantitativi di cui trattasi non rappresenta impegno pertinente di Condizionalità ai sensi del DM n. 30125 del 22/12/2009 in quanto non è al medesimo collegabile.(1)
2. Divieto di impiego di fitofarmaci, fatti salvi gli interventi prescritti dalle Autorità sanitarie in materia di lotta alle parassitosi animali.	Evitare l'utilizzo di sostanze chimiche per tutelare le risorse naturali, soprattutto le acque.	1) Gli atti di condizionalità B9 (Direttiva n. 91/414/CEE) e B11(Reg. CE n.178/2002) richiedono il rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta e in particolare le dosi massime di impiego dei prodotti fitosanitari. <i>L'intensità dell'impegno di cui sopra costituisce livello di base rispetto all'intensità di impegno dell'azione in quanto quest'ultima disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione; essendo quindi collegabile all'impegno dell'azione, rappresenta impegno pertinente di condizionalità ai sensi del DM n. 30125 del 22/12/2009.</i>

III.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI

III.II.IV. RIGUARDANTI LE NORME DI CONCIMAZIONE E I TRATTAMENTI DI DIFESA

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo della seguente inadempienza comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE DEL PASCOLO, INTERESSATA DALL'INADEMPIENZA:	
E' stato superato il limite massimo di 30 kg complessivi per ettaro nella distribuzione di P ₂ O ₅ e K ₂ O per non più del 50% di tale limite.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1,2,3.

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE DEL PASCOLO, INTERESSATA DALL'INADEMPIENZA:	
a)E' stato superato il limite di 30 Kg per ettaro complessivi nella distribuzione di P ₂ O ₅ e K ₂ O da più del 50% fino al 75% di tale limite. b)E' stato distribuito fertilizzante minerale azotato per non più di 50 kg per ettaro.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l' AZIONE:	
a)E' stato superato il limite di 30 Kg complessivi per ettaro nella distribuzione di P ₂ O ₅ e K ₂ O da più del 75% fino al 100% di tale limite. b)E' stato distribuito fertilizzante minerale azotato da più di 50 kg. fino a 100 kg. per ettaro	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze rappresenta violazione di un impegno pertinente di condizionalità (*baseline*) ai sensi del DM 1205 del 10 marzo 2008 e, pertanto, comporta **ESCLUSIONE (E 2)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'**AZIONE**:

Sono stati impiegati fitofarmaci, pur rispettando le dosi previste in etichetta.	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 15
--	--

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **ESCLUSIONE (E 3)** nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'**AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente:**

LA RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2

<p>a) E' stato superato il limite di 30 Kg complessivi per ettaro nella distribuzione di P₂O₅ e K₂O per più del 100% di tale limite.</p> <p>b) E' stato distribuito fertilizzante minerale azotato per più di 100 kg. per ettaro.</p> <p>c) Sono stati impiegati fitofarmaci, senza rispetto delle dosi previste in etichetta.</p>	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, artt. 16, comma 3 e 23 comma 1, 4° trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)
---	---

**III.III. RIDUZIONE DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI:
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

III.III.V. RIGUARDANTI LE NORME DI CONCIMAZIONE E I TRATTAMENTI DI DIFESA

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
1. E' stato superato il limite massimo di 30 kg complessivi per ettaro nella distribuzione di P ₂ O ₅ e K ₂ O per non più del 50% di tale limite.	<p>Il limite massimo indicato è stato superato per una quota pari a:</p> <p>BASSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non più del 20%; <p>MEDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più del 20% fino al 35%; <p>ALTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da più del 35% fino al 50% 	<p>BASSA: per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari fino ad una superficie di 30 ettari</p> <p>MEDIA: per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari</p> <p>ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari</p>	come GRAVITA'

III.I. IMPEGNI TECNICI

III.I.VI. RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI A PASCOLO

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
<p>1. Non ridurre la superficie aziendale a pascolo permanente</p> <p>2. Non convertire tale superficie ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale di cui alle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE</p>	<p>Conservazione delle aree a "pascolo permanente", considerato uno degli habitat elettivi a tutela della biodiversità.</p>	<p>La Norma 4.1 "Protezione del pascolo permanente" prevede:</p> <p>a) il divieto di riduzioni della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del Reg. CE n. 796/2004 (e s.m.i.);</p> <p><i>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di Condizionalità ai sensi del DM n. 30125 del 22.12.2009 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</i></p> <p>La Norma 4.1 "Protezione del pascolo permanente" prevede:</p> <p>b) il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione.</p> <p><i>In riferimento all'impegno dell'azione, l'impegno di cui sopra non rappresenta impegno pertinente di Condizionalità ai sensi del DM n. 30125 del 22.12.2009 in quanto non è al medesimo collegabile. (1)</i></p>
<p>(1) Infatti non prevede una intensità di impegno che costituisca livello di base rispetto all'impegno dell'azione in quanto quest'ultima non disciplina in senso più restrittivo la medesima operazione.</p>		

<p>Il rilievo della seguente inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la SUPERFICIE NON PIU' ADIBITA A PASCOLO E/O PER LA SUPERFICIE CONVERTITA NELLE SITUAZIONI PREVISTE:</p>	
<p>a)La superficie aziendale a pascolo permanente risulta ridotta, anche dal controllo documentale, per non più del 20% della superficie complessiva a pascolo.</p> <p>b)All'interno delle particolari zone di protezione previste, la superficie aziendale a pascolo permanente risulta convertita, anche dal controllo documentale, per non più del 20% della superficie complessiva a pascolo e <i>non si verifica riduzione della superficie a pascolo.</i></p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'AZIONE:</p>	
<p>a)La superficie aziendale a pascolo permanente risulta ridotta, anche dal controllo documentale, da più del 20% fino al 30% della superficie complessiva a pascolo.</p> <p>b)All'interno delle particolari zone di protezione previste, la superficie aziendale a pascolo permanente risulta anche dal controllo documentale:</p> <p>I. convertita da più del 20% fino al 30% della superficie e <i>non si verifica riduzione della superficie a pascolo;</i></p> <p>II. convertita per non più del 20% della superficie e <i>si verifica riduzione di non oltre il 5% della superficie a pascolo.</i></p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.</p>
<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 3) nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento ammesso per l'AZIONE in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente: LA RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 1205 DEL 20 MARZO 2008, ART. 9, COMMA 2</p>	
<p>a)La superficie aziendale a pascolo permanente risulta ridotta anche dal controllo documentale per più del 30% della superficie complessiva a pascolo.</p> <p>b)All'interno delle particolari zone di protezione previste, la superficie aziendale a pascolo permanente risulta anche dal controllo documentale:</p> <p>I. convertita per più del 30% della superficie e <i>non si verifica riduzione della superficie a pascolo;</i></p> <p>II. convertita da oltre il 20% della superficie e fino al 30% della superficie <i>si verifica riduzione di non oltre il 5% della superficie a pascolo;</i></p> <p>III. convertita per non oltre il 20% della superficie e <i>si verifica riduzione di oltre il 5% della superficie a pascolo.</i></p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, artt. 16, comma 3 e 23 comma 1, 4° trattino (tenendo conto dell'art. 16, comma 1)</p>

III.I. IMPEGNI TECNICI

III.I.VII. RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
<p>1. La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.</p> <p>2. Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal Reg. CE n. 1974/2006, art. 47 comma 1.</p>	<p>Garantire l'estensivizzazione mediante i capi e le superfici dell'azienda titolare della domanda.</p>	<p>In riferimento agli impegni dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (baseline) da considerarsi pertinenti ai sensi del D.M. n. 30125 del 22.12.2009</p>

III.II. INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI

III.II.VII. RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
<p>Il rilievo della seguente inadempienza comporta RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'AZIONE:</p>	
<p>Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, è stato monticato da meno del 70% fino al 65% dei capi in proprietà, senza che ricorrano i casi di forza maggiore previsti dal Reg. CE n. 1974/2006, art. 47 comma 1.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1,2,3.</p>
<p>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta ESCLUSIONE (E 1) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'AZIONE:</p>	
<p>a)La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento non è stata garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.</p> <p>b)Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, è stato monticato meno del 65% dei capi in proprietà, senza che ricorrano i casi di forza maggiore previsti dal Reg. CE n. 1974/2006, art. 47 comma 1.</p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 , art. 14, commi 1, 3.</p>

**III.III. RIDUZIONE DI PREMIO PER INADEMPIENZE DI IMPEGNI TECNICI:
VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA**

III.III.VII. RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, è stato monticato da meno del 70% fino al 65% dei capi in proprietà, senza che ricorrano i casi di forza maggiore previsti dal Reg. CE n. 1974/2006, art. 47 comma 1.	MEDIA	MEDIA	MEDIA

AZIONE 214.9
(INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE)

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E RELATIVE INADEMPIENZE

I.I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I.II.I ASSENZA DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della penalizzazione
a) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione del modello cartaceo con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i>	Reg. CE 1975/2006, art. 7; Reg. CE 796/2004 art. 21.
b) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda con ritardo superiore a 25 giorni di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale (cioè dopo la data entro cui è ammessa la presentazione tardiva delle domande). (1) <i>Tipologia di controllo: D</i>	

(1) L'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda il pagamento relativo alla comunicazione di modifica, per cui è considerato per l'ammissibilità il pagamento concedibile in base alla domanda originaria..

I.II.II INADEMPIENZE CHE COMPORTANO RIDUZIONI RIFERIBILI ALL'INTERA AZIONE

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della penalizzazione
a) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione del modello cartaceo con ritardo <u>non</u> superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito dal bando regionale. <i>Tipologia di controllo: D</i>	Reg. CE 1975/2006, art. 7; Reg. CE 796/2004 art. 21.
b) Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di aiuto/pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 15, comma 2 del reg. CE n.796/2004 per la notifica delle modifiche, ma non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande. <i>Tipologia di controllo: D</i>	

I.III. RIDUZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera azione, una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza.

II. INTERVENTO: SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE

II.I IMPEGNO DI SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE

Descrizione dell'impegno	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità (<i>baseline</i>)
Sospendere in anticipo le asciutte e mantenere una sommersione costante, in conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative.	Conservazione e incremento della biodiversità nella risaia.	In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008.

II.II INADEMPIENZE RELATIVE ALL'IMPEGNO DI SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE

Descrizione delle inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo della seguente inadempienza comporta, per il corrispondente esercizio FEASR, la RIDUZIONE (R) del premio delle SUPERFICI INTERESSATE dall'inadempienza (par. II.III):	
<p>a) Rilievo di un abbassamento del livello dell'acqua (prima dell'asciutta finale in prossimità della raccolta). <i>L'inadempienza si considera verificata in caso di assenza di sommersione su più del 20% e non più del 50% della superficie di ciascuna camera.</i> (<i>Tipologia di controllo: A</i>)</p> <p>b) Dopo un'asciutta in periodo non consentito imposta da carenze idriche, la camera viene nuovamente allagata. (<i>Tipologia di controllo: A</i>)</p>	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.
Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta, per il corrispondente esercizio FEASR e per le superfici interessate dall'irregolarità, ESCLUSIONE (E1) dal premio delle SUPERFICI INTERESSATE dall'inadempienza.	

<p><i>Su <u>non</u> più del 20% della superficie oggetto di impegno, viene riscontrata la seguente irregolarità:</i></p> <p>a) Effettuazione di un'asciutta dopo la data di inizio del periodo di sospensione (e prima dell'asciutta finale in prossimità della raccolta). <i>L'inadempienza si considera verificata in caso di assenza di sommersione su più del 50% della superficie di ciascuna camera.</i> <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p>
<p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l'ESCLUSIONE (E1) dal premio complessivo dell'AZIONE:</p>	
<p><i>Su più del 20% della superficie oggetto di impegno, viene riscontrata la seguente irregolarità:</i></p> <p>a) Effettuazione di un'asciutta dopo la data di inizio del periodo di sospensione (e prima dell'asciutta finale in prossimità della raccolta). <i>L'inadempienza si considera verificata in caso di assenza di sommersione su più del 50% della superficie di ciascuna camera.</i> <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p>

II.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RELATIVE ALL'IMPEGNO DI SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ASCIUTTE

INADEMPIENZE	RIDUZIONI DI PREMIO
<p>Dopo un'asciutta in periodo non consentito imposta da carenze idriche, la camera di risaia viene nuovamente allagata.</p>	<p>Per le superfici interessate dalla violazione, il premio viene ridotto del 25%.</p>
<p>Abbassamento del livello dell'acqua: assenza di sommersione su più del 20% e non più del 50% della superficie della camera.</p>	<p>Per le superfici interessate dalla violazione, il premio viene ridotto del 50%</p>

III. INTERVENTO: MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE”

III.I IMPEGNO DI MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE

Descrizione dell'impegno	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinenti di condizionalità (<i>baseline</i>)
Realizzare solchi che si mantengano allagati anche durante le asciutte e curare la loro pulizia e manutenzione, in conformità alle prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative. In particolare, i solchi devono misurare almeno 40 cm di profondità e 60 cm di larghezza.	Conservazione e incremento della biodiversità nella risaia.	In riferimento a questo impegno dell'azione, non esistono impegni di condizionalità (<i>baseline</i>) da considerarsi pertinenti ai sensi del DM n. 1205 del 20/3/2008.

III.II INADEMPIENZE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE

Descrizione delle inadempienze	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Il rilievo della seguente inadempienza comporta, per il corrispondente esercizio FEASR, la RIDUZIONE (R) del premio relativo alle SUPERFICIE INTERESSATE dall'inadempienza (par. III.III):	
a) Profondità dei solchi inferiore ai 40 cm richiesti, ma non inferiore a 30 cm. (<i>Tipologia di controllo: A</i>) b) Larghezza dei solchi inferiore ai 65 cm richiesti, ma non inferiore a 50 cm. (<i>Tipologia di controllo: A</i>)	Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.
Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta, per il corrispondente esercizio FEASR, ESCLUSIONE (E1) dal premio relativo alla SUPERFICIE INTERESSATA dall'inadempienza e RIDUZIONE del premio relativo alla RIMANENTE SUPERFICIE oggetto di impegno (par. III.III):	

AZIONE 214.9
 Mantenimento di solchi allagati

<p><i>Su non più del 20% della superficie oggetto di impegno, viene riscontrata una delle seguenti inadempienze:</i></p> <p>a) Assenza dei solchi (tenendo conto del rapporto richiesto di 100 m/ha fra lunghezza dei solchi e superficie assoggettata all'impegno). <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p> <p>b) Assenza di acqua nei solchi. <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p> <p>c) Profondità dei solchi non soltanto inferiore ai 40 cm richiesti, ma anche inferiore a 30 cm. <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p> <p>d) Larghezza dei solchi non soltanto inferiore ai 65 cm richiesti, ma anche inferiore a 50 cm. <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p>
<p>Il rilievo di una delle seguenti irregolarità comporta per il corrispondente esercizio FEASR l'ESCLUSIONE (E1) dal premio dell'AZIONE:</p>	
<p><i>Su più del 20% della superficie oggetto di impegno, viene riscontrata una delle seguenti inadempienze:</i></p> <p>a) Assenza dei solchi (tenendo conto del rapporto richiesto di 100 m/ha fra lunghezza dei solchi e superficie assoggettata all'impegno). <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p> <p>b) Assenza di acqua nei solchi. <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p> <p>c) Profondità dei solchi inferiore non soltanto ai 40 cm prescritti, ma anche a 30 cm. <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p> <p>d) Larghezza dei solchi inferiore non soltanto ai 65 cm prescritti, ma anche a 55 cm. <i>(Tipologia di controllo: A)</i></p>	<p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, comma 4 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art.</p> <p>Reg. CE n. 1975/2006, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 1205 del 20 marzo 2008, art. 7, commi 1,2,3.</p>

III.III - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI SOLCHI ALLAGATI DURANTE LE ASCIUTTE

INADEMPIENZE	RIDUZIONI DI PREMIO
<p>a) Profondità dei solchi inferiore ai 40 cm richiesti, ma non inferiore a 30 cm.</p> <p>b) Larghezza dei solchi inferiore ai 65 cm richiesti, ma non inferiore a 50 cm.</p>	<p>Per le superfici interessate dalla violazione, il <i>premio</i> viene ridotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del 25% in caso di riscontro di una soltanto delle due inadempienze; - del 50% in caso di riscontro di entrambe le inadempienze.

AZIONE 214.9
Mantenimento di solchi allagati

Su non più del 20% della superficie oggetto di impegno, viene riscontrata una delle seguenti inadempienze:

- a) Assenza dei solchi (tenendo conto del rapporto richiesto di 100 m/ha fra lunghezza dei solchi e superficie assoggettata all'impegno).
- b) Assenza di acqua nei solchi.
- c) Profondità dei solchi inferiore non soltanto ai 40 cm prescritti, ma anche a 30 cm.
- d) Larghezza dei solchi inferiore non soltanto ai 65 cm prescritti, ma anche a 50 cm.

Oltre all'esclusione dal premio relativo alle superfici interessate dalla violazione, il premio relativo alla restante superficie oggetto di impegno viene ridotto di pari importo.